COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/37/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1992

recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose, specificando inoltre le procedure di classificazione e di etichettatura per ciascuna sostanza; che l'esame dell'elenco delle sostanze pericolose comprese in detto allegato I ha dimostrato che il detto elenco deve essere adattato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche; che a questo elenco devono essere aggiunte varie sostanze notificate alla Commissione ai sensi della medesima direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 67/548/CEE è così modificato:

1) Le voci inserite all'allegato I della presente direttiva sostituiscono quelle dell'allegato I.

2) Le voci di cui all'allegato II della presente direttiva sono inserite per la prima volta nell'allegato I.

Articolo 2

1. Gli Stati membri attuano, entro il 1° novembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1992.

Per la Commissione
Carlo RIPA DI MEANA
Membro della Commissione

[1] GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I e ALLEGATO II

Questi allegati saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 154 A.

(Vedi annuncio in terza pagina di copertina della presente Gazzetta ufficiale.)